



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 166 del 2012, proposto da:

Consorzio Servizi Europei, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vitolo, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Contu in Cagliari, via Ancona n. 3;

contro

l'Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23;

per la declaratoria

del diritto del Consorzio ricorrente ad ottenere la liquidazione da parte dell'Università di Cagliari della somma di €. 160.289,52, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, a titolo di compenso revisionale, ex art. 6, commi 4 e 6, della L. n. 537/93 (ora art. 115 del D.lgs. 163/2006), relativamente al contratto d'appalto, sottoscritto in data 16 febbraio 2006, per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici universitari, per il triennio 2006-2008; nonché, per la condanna dell'Università degli Studi di Cagliari al pagamento in favore del Consorzio Servizi Europei della predetta somma di €. 160.289,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Cagliari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2013 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Consorzio Servizi Europei (d'ora in avanti "Consorzio"), aggiudicatario della gara d'appalto per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici dell'Università degli Studi di Cagliari, stipulava con quest'ultima un contratto di durata triennale (1° febbraio 2006 - 31 gennaio 2009), per l'importo annuo di €. 1.344.875,00 (v. doc. n° 2, produzione documentale ricorrente).

In seguito, le parti - in conformità con quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto (art. 6) e dallo stesso contratto (art. 2), pattuivano l'estensione delle superfici oggetto del servizio, con conseguente aumento degli oneri a carico dell'Amministrazione. (v. note del 30 giugno 2006 dell'Università, e doc. n° 3, prodotto da parte ricorrente).

Alla scadenza, il contratto veniva prorogato fino al 14 ottobre 2010 (v. doc. n° 9, 10, 11, 12, 13, 14, produzione documentale ricorrente).

Su istanza dell'odierna ricorrente, stante anche la clausola espressa di revisione dei prezzi, contenuta nell'art. 2 del contratto, l'Amministrazione concedeva la revisione, per l'anno 2007, applicando correttamente (a dire della stessa ricorrente) l'incremento dell' 1,5 % previsto dalla tabella FOI dell'ISTAT.

La contestazione sorgeva, in seguito, con riguardo alla quantificazione degli importi revisionali per gli anni 2008, 2009 e 2010, per calcolare i quali l'Università ha continuato ad applicare il medesimo incremento del primo anno, pari all'1,5 %.

2. Con il ricorso, regolarmente notificato e depositato, il Consorzio ha chiesto l'accertamento del diritto di ottenere la liquidazione, da parte dell'Università di Cagliari, della somma di € 160.289,52, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, a titolo di compenso revisionale, nonché la conseguente condanna dell'Università al pagamento di tale somma.

3. Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio l'Università degli Studi di Cagliari, concludendo per la declaratoria di inammissibilità od irricevibilità ovvero per il rigetto dello stesso.

4. All'udienza pubblica del 23 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 4, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (ora art. 115 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e dell'art. 97 Cost. nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento, con riguardo alle modalità di calcolo ed alla quantificazione dell'importo revisionale.

Secondo la prospettazione del Consorzio, l'Amministrazione avrebbe illegittimamente operato, applicando, per la revisione dei prezzi relativa agli anni 2008, 2009, 2010, il medesimo indice di incremento, tratto dalla tabella FOI, correttamente utilizzato per la revisione relativa al 2007, e pari all'1,5 %.

2. Il motivo è fondato.

3. In punto di fatto è necessario precisare che nel periodo 1° febbraio 2009 -14 ottobre 2010, si sono susseguiti tre successivi accordi tra le parti, volti a posticipare la scadenza del contratto: il primo per il periodo 1° febbraio 2009 - 30 aprile 2009; il secondo fino al 30 ottobre 2009; l'ultimo fino alla "completa aggiudicazione del nuovo appalto" (14 ottobre 2010).

4. Ciò chiarito, l'Università asserisce di essere addivenuta con il Consorzio, a seguito della scadenza del contratto di appalto, a plurimi rinnovi del contratto medesimo. Di conseguenza non potrebbe trovare applicazione, con riferimento al periodo febbraio 2009-ottobre 2010, la disciplina in materia di revisione dei prezzi, sia perché le parti, nel rinnovare la propria volontà negoziale, non avrebbero espressamente pattuito una clausola di revisione dei prezzi, sia perché - non avendo tali contratti durata superiore all'anno - non sarebbe possibile procedere all'adeguamento dell'importo rispetto agli incrementi dei prezzi.

5. Tale difesa non coglie nel segno, dovendosi ritenere che le parti non abbiano rinnovato il contratto bensì ne abbiano meramente prorogato la durata.

5.1 Giova preliminarmente precisare che, mentre in caso di rinnovo la P.A. dà luogo ad una "*nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la*

modifica di alcune di esse in quanto non più attuali”, in ipotesi di mera proroga si conviene soltanto il *“differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario”* (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. III, sentenza 9 maggio 2012, n. 2682 e sez. III, sentenza 23 marzo 2012, n. 1687).

Con la conseguenza che soltanto in ipotesi di proroga contrattuale, e non anche in caso di rinnovo, si applica la revisione dei prezzi, rapportando l'incremento all'originaria data di aggiudicazione della gara.

5.2 Ai fini della qualificazione di un accordo quale nuovo contratto ovvero quale proroga del precedente, è necessario verificare se le parti abbiano rinegoziato le condizioni contrattuali originarie, ovvero - anche in caso di condizioni immutate - se l'Amministrazione abbia condotto o meno un'istruttoria diretta a verificare l'attualità e convenienza (cfr. Cons. Stato, sez. III, sentenza 9 maggio 2012, n. 2682).

5.3. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti si evince che gli accordi intervenuti tra il Consorzio e l'Università costituiscano proroghe dell'originario contratto, e non nuovi contratti, non potendosi ritenere che essi siano il portato di una rinnovata volontà negoziale. In tal senso depongono vari elementi:

- anzitutto la comune intenzione delle parti, desumibile dalla terminologia da esse adoperata; in particolare, l'Amministrazione, nelle note inviate al Consorzio e datate 5 febbraio 2009 (fino al 30.04.2009, doc. n° 9, produzione documentale ricorrente), 10 giugno 2009 (fino al 30.10.2009, doc. n° 11, produzione documentale ricorrente) e 5 novembre 2009 (fino a completa aggiudicazione del nuovo appalto, doc. n° 13, produzione documentale ricorrente), espressamente parla di *“prosecuzione del contratto”*, peraltro *“agli stessi patti e condizioni”*; e il Consorzio, nell'accettare le proposte di proroga inoltrate dall'Università, espressamente parla di *“proroga”*;

- in secondo luogo, il dato oggettivo della mancata rinegoziazione delle condizioni contrattuali, che sono rimaste invariate, nonché l'assenza di una rinnovata istruttoria dell'Amministrazione circa l'attualità e la convenienza di dette condizioni.

Pertanto, le deduzioni dell'Amministrazione, che presuppongono l'avvenuta stipula di nuovi contratti di appalto, sono infondate.

6. Infondato è anche il rilievo dell'Amministrazione secondo cui il Consorzio non avrebbe provveduto a richiedere il riconoscimento della revisione.

Dalla documentazione in atti si evince, difatti, che il Consorzio ha, in numerose occasioni, richiesto che le venissero riconosciuti importi a titolo revisionale, sia con riguardo all'anno 2008, sia con riferimento ai periodi di proroga (cfr. doc. n° 8, produzione documentale ricorrente, per il 2008; doc. n° 10, produzione documentale ricorrente, per la prima proroga; doc. n° 12, produzione documentale ricorrente, per la seconda proroga; doc. n° 14, produzione documentale ricorrente, per la terza proroga).

Inoltre, come affermato dalla stessa ricorrente, l'Amministrazione ha provveduto a pagare somme a titolo revisionale, sebbene in misura inferiore a quella ritenuta applicabile dall'odierna ricorrente.

7. Ciò chiarito, pare ora opportuno stabilire l'effettiva entità degli incrementi revisionali dovuti.

7.1. Al fine di determinare la corretta entità degli indici di revisione, occorre rammentare che l'incremento percentuale dei prezzi sull'importo dell'appalto deve essere computato a partire dalla seconda annualità del contratto (ossia, nel caso di specie, dall'annualità decorrente dal 1° febbraio 2007); e con riferimento all'indice dei prezzi F.O.I. relativo al mese di febbraio 2006.

Al fine, poi, di ottenere il corretto indice di incremento dei prezzi contrattuali, è necessario calcolare dapprima la differenza tra i due valori assoluti degli indici presi in considerazione (ossia il valore relativo all'anno e mese di riferimento; ed il valore base relativo al mese di febbraio 2006), dividendo, infine, il risultato ottenuto per il prodotto percentuale di quest'ultimo, secondo la formula correttamente indicata da parte ricorrente.

7.2. Per quanto concerne l'annualità febbraio 2008 - gennaio 2009, dunque, a fronte della rivalutazione dell'1,5 %, applicata dall'Università, avrebbe dovuto essere calcolato un indice percentuale pari a 4,41 %, ottenuto mediante la formula sopra enunciata: $132,50$ [valore assoluto indice febbraio 2008] – $126,90$ [valore assoluto indice febbraio 2006]/ $126,90 \cdot 100$.

7.3. Con riguardo all'annualità febbraio 2009 - gennaio 2010, a fronte della rivalutazione dell'1,5 %, applicata dall'Università, avrebbe dovuto essere calcolato un indice percentuale pari a 5,99 %, ottenuto mediante la seguente formula: $134,50$ [valore assoluto indice febbraio 2009] – $126,90$ [valore assoluto indice febbraio 2006]/ $126,90 \cdot 100$.

7.4. Infine, con riferimento al periodo febbraio 2010- ottobre 2010, a fronte della rivalutazione dell' 1,5 %, applicata dall'Università, avrebbe dovuto essere calcolato un indice percentuale pari a 7,33 % (su base annua), ottenuto mediante la seguente formula: $136,20$ [valore assoluto indice febbraio 2009] – $126,90$ [valore assoluto indice febbraio 2006]/ $126,90 \cdot 100$.

8. Il ricorso, per quanto concerne la domanda di accertamento del diritto alla revisione dei prezzi contrattuali, e quindi fondato nei limiti appena esposti.

9. Il Consorzio ricorrente chiede, altresì, il riconoscimento del diritto al pagamento degli interessi di mora e della rivalutazione monetaria sugli importi dovuti dall'Amministrazione a titolo revisionale.

10. Con riguardo ai primi, essendo il compenso revisionale un debito di valuta, prontamente liquidabile mediante applicazione di una mera formula matematica, su di esso si producono interessi, in misura legale (salvo diversa pattuizione), in caso di mancato pagamento, dalla data di scadenza del singolo anno di contratto per il quale è dovuto l'importo revisionale e fino alla data di effettivo soddisfo.

11. Non può, invece, essere accolta la domanda concernente la rivalutazione monetaria dell'importo dovuto a titolo revisionale, in assenza della prova, da parte del ricorrente, del maggior danno subito, rispetto alla misura degli interessi legali (art. 1224, comma 2 c.c.).

12. In conclusione, il ricorso deve ritenersi fondato nei limiti di cui sopra.

13. La disciplina delle spese giudiziali segue la soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, condanna l'Università degli Studi di Cagliari al pagamento dell'importo relativo alla revisione dei prezzi contrattuali nei limiti di cui in motivazione, oltre interessi legali di mora dalla data di scadenza del singolo anno di contratto per il quale è dovuto l'importo revisionale e fino alla data di effettivo soddisfo.

Rigetta la domanda di risarcimento del maggior danno.

Condanna l'Università degli Studi di Cagliari al pagamento delle spese giudiziali a favore del Consorzio ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre la rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)